

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

---

RIUNIONE DEL 1° MARZO 1951

(29ª in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente CAPORALI

### INDICE

#### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici » (N. 1243-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 233
MAGLI, <i>relatore</i> . . . . .	233
BOCCASSI . . . . .	234
TALARICO . . . . .	234
DE BOSIO . . . . .	234, 236
SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	235
CORTESE . . . . .	236
ALBERTI Giuseppe . . . . .	236

---

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Benedetti Luigi, Boccassi, Caporali, Cermenati, Cortese, De Bosio, Donati, Lorenzi, Magli, Pazzagli, Pieraccini, Samek Lodovici, Santero, Santonastaso, Silvestrini, Talarico, Traina.

È presente altresì il senatore Spallicci, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici » (N. 1243-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 23 novembre 1950 e modificato successivamente dalla 1ª Commissione della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Magli.

MAGLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, che era stato approvato dalla nostra Commissione e al quale mi ero dichiarato assolutamente contrario, è stato modificato dalla 1ª Commissione della Camera con l'aggiunta, all'articolo 1, delle parole « o in chimica farmacia » dopo le parole « laureati in farmacia ». Credo che nessuna difficoltà possa opporre la Commissione a questa modifica. L'articolo 2 è stato approvato come era stato approvato dal Senato. Ma una modifica essenziale è stata fatta, con l'aggiunta, da parte della Commissione della Camera, di un articolo, 3 che dice:

« Gli eredi dei proprietari di farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate giusta le disposizioni dell'articolo 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, che siano state distrutte successivamente al 1° gennaio 1921

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

29ª RIUNIONE (1º marzo 1951)

per motivi politici e non siano state riaperte nè trasferite da parte degli aventi diritto, possono chiedere al Prefetto, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la riapertura della farmacia, e possono trasferirla, purchè a favore di farmacista, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa ».

Sono andato a ricercare l'articolo 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e ho trovato che esso si riferisce alla farmacia considerata privilegiata nell'antico Stato della Sardegna, nel Lombardo-Veneto, ed anche altrove. Tale articolo lasciava che i farmacisti potessero godere di questo privilegio solo per 30 anni, salvo per qualcuno la facoltà di prorogare il privilegio fino alla morte del titolare.

Ora, la questione è abbastanza delicata e potrebbe dar luogo a parecchie nuove ammissioni. Non credo opportuno ripristinare la legge del 1913, solo per fare un favore a una o due persone, tanto più che queste persone non perdono il diritto di concorrere.

Ci troviamo di fronte a questa situazione: o accettare la disposizione presentata dall'altro ramo del Parlamento, o respingerla e ritardare l'entrata in vigore del disegno di legge. Detto questo, mi affido all'opinione della Commissione.

BOCCASSI. Sono d'accordo col relatore per quanto riguarda le sue osservazioni sull'articolo 1. Anch'io sono favorevole all'aggiunta delle parole « o in chimica-farmacia ».

Circa l'articolo aggiunto dalla 1ª Commissione della Camera, mi sembra che abbia il fine di favorire semplicemente quei farmacisti che hanno lasciato scadere i termini nei quali potevano chiedere la riapertura della farmacia. Oggi, per motivi particolari, sui quali non voglio fermare la mia attenzione, richiederebbero questa facoltà, essendo in condizioni di poter riprendere la loro attività.

Da un punto di vista generale forse non sarebbe male che oggi si aprissero altre farmacie, anche se questo concetto cozza contro disposizioni attualmente in vigore, ma, osservato l'articolo così come ci viene proposto, certamente non possiamo essere favorevoli ad un suo accoglimento, che favorirebbe semplicemente poche persone.

TALARICO. Vorrei sapere se gli eredi di farmacie privilegiate abbiano il diritto di ven-

dere la farmacia a persone non farmaciste, perchè questo è il problema più serio. Le farmacie privilegiate, infatti, potevano essere vendute anche a privati non farmacisti, i quali poi gestivano l'esercizio per mezzo di un farmacista che diventava un impiegato alle dipendenze dal proprietario.

DE BOSIO. Credo che tutti dobbiamo essere d'accordo quanto alla modifica dell'articolo 1, per quanto essa possa essere superflua, perchè implicita nel concetto dell'articolo.

Mi sono poi chiesto se è possibile fare una aggiunta all'articolo 1 che sarebbe di gran lunga più importante di quella fatta dalla Camera, al fine di stabilire la prova che deve essere fornita per dimostrare la carcerazione per attività antifascista. Questo argomento, in una legge analoga, era stato risolto nel senso che debbono essere prodotti documenti originali dell'epoca provenienti dall'autorità pubblica, per evitare possibilità di estensioni arbitrarie, perchè non è difficile trovare persone anche in buona fede che forniscano elementi non rispondenti alla realtà.

Altra questione è quella di stabilire i termini per questa carcerazione. C'è una pregiudiziale di carattere regolamentare: la prassi stabilisce che, allorché un ramo del Parlamento ha modificato un progetto già approvato dall'altro ramo, ritornando alla sede primaria non si debba modificarlo all'infuori degli emendamenti presi in esame. Non è un argomento di carattere costituzionale, ma una prassi contro la quale si potrebbe benissimo andare, quando però si fosse davanti a motivi di grande importanza.

Mi sembra però che questi due argomenti non siano tali da indurre a modificare la prassi, e siccome a questo provvedimento deve seguire un regolamento, chiedo all'Alto Commissario aggiunto di risolvere in quella sede queste due questioni.

Quanto all'articolo 3 aggiunto dalla Camera, gli oratori che mi hanno preceduto si sono espressi in senso contrario. Condivido il loro punto di vista: l'articolo 3 prevede l'ipotesi di accordare agli eredi dei proprietari di farmacie di antico diritto — eredi che possono anche non essere farmacisti — che siano state distrutte dopo il 1º gennaio 1921 per motivi

politici, e non siamo state riaperte nè trasferite da parte degli aventi diritti, la riapertura della farmacia.

Bisogna tener presente che questo antico diritto di farmacia deriva dalla legge del 1913. Fino al maggio 1943 questi diritti potevano essere tutti liberamente trasferiti, e anche dopo il 1943, quando fu concessa una proroga che andò a scadere il 15 ottobre 1946. In questo periodo quale era la facoltà giuridica attribuita a questi proprietari di diritto privilegiato? Di poter vendere la farmacia a farmacisti. Il primo problema che si presenta è dunque questo: perchè dobbiamo oggi dare una facoltà agli eredi di queste farmacie distrutte di giovare di un termine ulteriore, successivo all'ottobre 1946? La guerra è finita nell'aprile 1945 e così anche le persecuzioni fasciste. Dall'aprile 1945 all'ottobre 1946 gli eredi avevano tutta la possibilità di far valere i loro diritti e se non lo hanno fatto non siamo noi che dobbiamo dar loro questa possibilità; noi dobbiamo essere equanimi, fare delle concessioni solo se c'è stata una ragione che denoti nei colpiti l'impossibilità a valersi di un diritto, altrimenti no.

D'altro canto è difficile, con questa norma, comprendere se questi eredi possono vendere anche a non farmacisti. Ho sentito accennare che gli eredi implicitamente dovrebbero essere farmacisti: non mi pare, perchè la legge parla di eredi, non di farmacisti.

Bisogna poi notare, e mi avvio alla conclusione, che qui ci si preoccupa solo delle farmacie di antico diritto, ma quando si vuole creare un trattamento di favore per ragioni politiche ad una categoria, non è lecito scegliere alcuni componenti e trascurare gli altri. Perchè non si fa lo stesso trattamento per le farmacie legittime, le farmacie di diritto reale o personale delle terre redente? Per quale ragione una disparità di trattamento? Perchè solo quelle di antico diritto dovrebbero avere questo privilegio? Quindi, se esaminiamo a fondo l'argomento, non possiamo fare a meno di notare che non è lecito aderire a un punto di vista quale quello prospettato dall'articolo 3, per ragioni d'ordine generale e particolare, tenendo presente la posizione delle varie categorie che avrebbero diritto a ottenere simili concessioni.

Mi associo pertanto ai colleghi che mi hanno preceduto nel dichiarare che a malincuore —

avendo io cercato di aderire alle conclusioni della Camera — per ragioni di ordine giuridico, morale e sociale, non mi sento di accogliere l'articolo 3 aggiunto dalla Camera dei deputati.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Essendo io stato presente alla discussione avvenuta davanti alla 1ª Commissione della Camera dei deputati sul disegno di legge, posso dichiarare che quella discussione si svolse in un modo più che normale. Lo spirito dell'articolo aggiuntivo si comprende da una affermazione dell'onorevole Turchi, il quale ha ricordato che il Parlamento democratico è un tribunale che deve sanare le ingiustizie avvenute nel periodo fascista.

Faccio il caso particolare di un mio conoscente antifascista che ha avuto la farmacia bruciata nel 1937-38 e che è morto in seguito al trauma psichico e alle percosse ricevute. I figliuoli, di cui nessuno è farmacista, si sono ricordati oggi di questo antico diritto e vorrebbero avere la possibilità di goderne.

Ora la trasferibilità non è più possibile oltre il termine del 1946. Oggi — si è detto — faremmo una legge a favore dell'incuria e della negligenza di persone che vorrebbero vendere un antico diritto. Quello che importa vedere è se c'è o non c'è il diritto, non tanto se i casi sono pochi o molti. Nella fattispecie, ci troviamo in una situazione alquanto strana, in quanto vi possono essere farmacie distrutte per cause che non sappiamo. Quanto alla data del 1º gennaio 1921 rilevo che originariamente essa era un'altra, cioè il 28 ottobre 1922, ed è stata cambiata in seguito alla mia osservazione che le persecuzioni erano avvenute anche prima. Ma le persecuzioni possono sempre avvenire, non sono limitate nel tempo: anche ieri alcuni partigiani possono aver bruciato la farmacia di un fascista.

Anche l'onorevole Cotellessa dette parere sfavorevole. Normalmente, dopo la distruzione della farmacia, il Prefetto emana un decreto entro 15 giorni. Non possiamo ammettere che l'incuria e la negligenza abbiamo messo i proprietari delle farmacie nella condizione di non agire!

Mi pare dunque che non sia il caso di fare una legge a favore dei negligenti; invito perciò la Commissione a votare contro l'articolo ag-

giunto dalla 1ª Commissione della Camera dei deputati.

CORTESE. È stato detto che coloro i quali avevano avuto distrutta la farmacia, avrebbero dovuto far subito la denuncia. Ma bisogna pensare che c'era un tale clima politico per cui coloro che erano stati colpiti non sarebbero potuti andare dal Prefetto a ricorrere. Può darsi che abbiano chiesto il permesso di riaprire la farmacia nel 1946, ma a quell'epoca il Prefetto poteva aver già disposto la riapertura della farmacia a favore di un'altra persona.

DE BOSIO. In questi casi c'è la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

ALBERTI GIUSEPPE. Dichiaro di astenermi dalla votazione perchè, col rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, possa meglio configurarsi il caso che ha determinato l'aggiunta dell'articolo 3 e si possa meglio lumeggiare la situazione.

DE BOSIO. Non importa che si tratti di uno, due o tre casi: è una questione di diritto e noi dobbiamo anzitutto rispettare i principi della irretroattività, cioè non possiamo far risorgere una situazione già risolta e che esisteva fino dall'ottobre 1946. Nè giova pensare che l'interessato poteva trovarsi all'estero, perchè la legge deve essere conosciuta comunque e dovunque, senza considerare che, dopo l'aprile 1945, si aveva ampia possibilità di avere scambi di comunicazioni. Quanto all'osservazione dell'onorevole Cortese, che il Prefetto può aver respinto una istanza, osservo che l'interessato ha la facoltà, come ho già detto, di ricorrere al Consiglio di Stato.

Pertanto, nessuna ragione c'è che possa legittimare la disposizione contenuta nell'articolo 3.

CORTESE. Mi associo alla dichiarazione del senatore Alberti e mi astengo dal voto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento apportato all'articolo 1 dalla 1ª Commissione della Camera dei deputati, tendente ad aggiungere dopo le parole « o laureati in farmacia » le altre « o in chimica-farmacia ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Pongo ai voti l'articolo 3 approvato dalla Camera dei deputati, del quale do lettura:

### Art. 3.

Gli eredi dei proprietari di farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate giusta le disposizioni dell'articolo 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, che siano state distrutte successivamente al 1º gennaio 1921 per motivi politici e non siano state riaperte nè trasferite da parte degli aventi diritto, possono chiedere al Prefetto, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la riapertura della farmacia, e possono trasferirla, purchè a favore di farmacista, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.